



IRPET Istituto Regionale
Programmazione
Economica
della Toscana

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) 2014-2016

Sezione del PTPC adottato dal Comitato di Indirizzo e Controllo
con deliberazione n. 1 del 31.01.2014

INDICE

1.	PREMESSA E QUADRO NORMATIVO	3
2.	SOGGETTI	4
3.	DATI DA PUBBLICARE	4
4.	MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEI DATI	5
5.	ACCESSO CIVICO	6
6.	PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA	7
7.	INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA	10
8.	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	11

1.

PREMESSA E QUADRO NORMATIVO

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente:

- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'Istituto;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e se ci sono dei "blocchi" anomali del procedimento stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
- la conoscenza della situazione patrimoniale dei dirigenti e dei soggetti titolari di particolari posizioni apicali.

Per questi motivi la L. n. 190/2012 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, pretendendo un'attuazione ancora più spinta della trasparenza, che, come noto, già era stata largamente valorizzata a partire dall'attuazione della L. n. 241 del 1990 e, successivamente, con l'approvazione del D.Lgs. n. 150 del 2009.

La L. n. 190/2012 ha previsto che la trasparenza dell'attività amministrativa, *"che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,"* è assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge.

Con il D.Lgs. n. 33/2013 è stata rafforzata la qualificazione della trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Dalla lettura di tali normative emerge dunque con chiarezza che la trasparenza non è da considerare come fine ultimo, ma come strumento per avere una amministrazione che opera in maniera eticamente corretta e che persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, valorizzando "l'accountability" con i cittadini.

L'affermazione del principio di trasparenza conduce quindi, per un versante, a dare massima pubblicità alle attività svolte a fini informativi nei confronti della cittadinanza, nonché a raccogliere le eventuali osservazioni per sviluppare i servizi in un'ottica di miglioramento continuo; per altro verso, a fare della pubblica amministrazione una casa di vetro, consentendo ai cittadini anche di verificare il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità nell'azione amministrativa.

In quest'ottica IRPET vuole assicurare la massima trasparenza del suo operato, garantendo la possibilità di un ampio accesso alle informazioni ed ai dati che ne regolano l'attività e l'organizzazione, nel rispetto degli obblighi stabiliti dal legislatore e dalle Autorità competenti.

In particolare, gli adempimenti di trasparenza si conformano alle indicazioni contenute nell'Allegato A al D.Lgs. n. 33 del 2013, nonché alle Linee guida della C.I.V.I.T. riportate nella delibera n. 50/2013 ed alle indicazioni dell'A.V.C.P (con riferimento ai dati sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), secondo le indicazioni derivanti dall'Accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata sancita il 24 luglio 2013, ai sensi del comma 60 dell'art. 1 della L. 190.

Alla luce di tali disposizioni, IRPET ha attivato una sezione del sito istituzionale dedicato alla "Amministrazione trasparente", accessibile dalla home page di IRPET, che contiene le informazioni previste dalla recente normativa sopra citata, andando a sostituire ed ampliare quanto contenuto nella precedente sezione "Trasparenza amministrativa" (istituita ai sensi della l. 150/09).

Il programma triennale per la trasparenza e l'Integrità si inserisce in questo contesto e si

propone di realizzare obiettivi di trasparenza sia di breve periodo (un anno) sia di più ampio respiro (tre anni) per consentirne l'adeguamento costante.

2. SOGGETTI

2.1 Il Responsabile della trasparenza

Il Responsabile per la trasparenza, individuato ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs.vo 33/2013, nel Dott. Nicola Sciclone, dirigente di Area di ricerca, con funzioni di coordinatore e vicario del Direttore dell'IRPET:

- predispone il Programma triennale della trasparenza e integrità, individuando in tale atto le strutture responsabili della elaborazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei dati previsti nel Programma stesso, comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi;
- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione (Commissione indipendente per la valutazione, l'integrità e la trasparenza CIVIT- ANAC) i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2.2 La responsabilità dei dirigenti

Va evidenziato che l'innovazione introdotta dal D.Lgs.vo 33/2013 amplia la sfera di responsabilità dei dirigenti in ordine alla trasparenza della loro attività e alla diffusione delle informazioni che costituiscono il risultato della loro funzione e, grazie al processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, consente la fruizione, quasi contemporanea alla produzione, da parte dell'utenza di dati, informazioni, documenti e atti che la legge individua come soggetti a pubblicazione obbligatoria.

Ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.Lgs. 33/2013 e della delibera 50/2013 della Commissione per la valutazione, integrità e trasparenza (CIVIT, ora ANAC) i dirigenti responsabili degli uffici garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge e previsti nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (di seguito PTTI). Spetta, inoltre, ai responsabili delle strutture operative partecipare all'individuazione, elaborazione e pubblicazione delle informazioni nonché all'attuazione delle iniziative di loro competenza previste dal Programma triennale della trasparenza.

Le misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e la corretta attuazione del Programma è infatti affidata, oltre che al responsabile della trasparenza, a tutti i dirigenti dell'IRPET, in quanto responsabili di strutture operative.

3. DATI DA PUBBLICARE

Il legislatore ha disciplinato la materia della trasparenza amministrativa prevedendo le tipologie di provvedimenti, documenti, informazioni e dati da pubblicare obbligatoriamente.

Le sezioni e le sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" sul sito web dell'IRPET sono denominate come indicato dall'allegato A) al Decreto legislativo 33/2013 e dall'allegato alla delibera CIVIT 50/2013.

La tabella allegata al presente programma indica i contenuti e gli adempimenti in materia, oltre al soggetto responsabile per ogni procedimento, ed è così strutturata:

- colonna 1) denominazione sotto-sezione livello 1 (suddivisione per macrofamiglie)
- colonna 2) denominazione sotto-sezione livello 2 (suddivisione per tipologie di dati)
- colonna 3) riferimento normativo D.Lgs 33/2013 o altri riferimenti normativi
- colonna 4) denominazione della singola pubblicazione
- colonna 5) contenuto da pubblicare
- colonna 6) struttura e dirigente di riferimento ai sensi dell'art. 43 c. 3 d. lgs. 33/2013
- colonna 7) stato della pubblicazione
- colonna 8) anno 2014
- colonna 9) anno 2015
- colonna 10) anno 2016

La dicitura “n.a.” (“Non applicabile”) rilevabile in alcune caselle indica che i dati richiesti non sono riferibili ad IRPET quale ente regionale di ricerca, in quanto ad esso non applicabili.

4.

MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEI DATI

Le informazioni e i dati indicati al paragrafo “Dati da pubblicare” sono pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di IRPET www.irpet.it, conformemente a quanto stabilito nel documento "Linee guida per i siti web della PA art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione (“Linee guida siti web” del 26/7/2010), a quanto previsto dal D.Lgs. 33/13 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e, da ultimo, a quanto disposto dalle “Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016” della Commissione indipendente per la valutazione, l'integrità e la trasparenza (CIVIT ora ANAC), approvate con delibera 50/2013.

4.1 Nell'organizzare i contenuti della sezione web dedicata alla trasparenza, è stata utilizzata una tipologia di scrittura tesa alla semplificazione, alla possibilità di utilizzo ed alla comprensione da parte di qualsiasi target di utenti, tenendo conto delle prescrizioni di legge in materia di trasparenza e trattamento dei dati personali. Nello specifico, i contenuti sono pubblicati secondo le seguenti direttive:

1. adozione di un formato aperto standard e facilmente interpretabile sia da un utente, sia da un programma software e pubblicazione degli eventuali file di specifica;
2. informazione raggiungibile in modo diretto dalla pagina dove le informazioni di riferimento sono riportate;
3. ogni contenuto informativo pubblicato (pagine web, file ecc) sarà contestualizzato in modo puntuale: sarà evidente il riferimento all'intervallo temporale, a cui fanno riferimento, e al settore organizzativo (dipartimenti, strutture e uffici ecc) responsabile della pubblicazione, contenuto.

L'attuazione del Programma terrà nella dovuta considerazione la creazione di un equilibrio tra trasparenza e **protezione dei dati personali**.

Infatti, come richiamato nella Circolare 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, di attuazione del D.Lgs. 33/2013, e nell'art. 1 comma 15 della 19 L.190/2012, l'attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso temperata con l'interesse costituzionalmente tutelato della protezione dei dati personali e le Amministrazioni devono adottare tutte le cautele necessarie per evitare l'indebita diffusione di dati personali.

In particolare è opportuno richiamare l'art. 11 del D.Lgs 196/2003 “Codice della Privacy” relativamente al rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza per quanto attiene la pubblicazione di dati e documenti contenenti dati personali, nonché l'art. 4 e 26 comma 4 del D.Lgs. 33/2013 relativamente ai limiti della trasparenza.

Ulteriori indicazioni che ribadiscono i principi sopra riportati sono contenute nelle “Linee

guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web” del Garante del 2 marzo 2011: con riferimento all’art. 7 del D.Lgs 33/2013 “Dati aperti e riutilizzo” il Garante per la privacy ha presentato osservazioni specificando che il riuso dei dati personali è consentito solo per gli scopi per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto dell’art. 11 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 196/2013.

Premesso che i dati nella sezione “Amministrazione trasparente”, attualmente e per il futuro saranno pubblicati sia in formato chiuso che aperto, IRPET ritiene opportuno anonimizzare i dati nel formato aperto per consentire un riuso rispettoso del principio della raccolta dati per scopi determinati e utilizzati in termini compatibili con tali scopi, ai sensi dell’art. 11, comma 1 lett.b) del Decreto sopra citato.

Non solo, in forza dei principi di non eccedenza e pertinenza, l’IRPET procederà comunque a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti ovvero i dati sensibili o giudiziari, ai sensi dell’art. 4 commi 1 lett. d) ed e) del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), laddove la pubblicazione di dette informazioni non sia indispensabile rispetto alle specifiche finalità di trasparenza.

4.2 In merito all’individuazione del **soggetto obbligato** ad eseguire la pubblicazione all’interno dell’IRPET, si ritiene che debba essere individuato nel dirigente responsabile del procedimento (art 11.L.R.40/2009), come indicato, per ciascuna tipologia dato da pubblicare, nella tabella allegata (cfr. colonna 6 della tabella).

4.3 La pubblicazione dei contenuti informativi nella sezione “Amministrazione Trasparente” avviene secondo le seguenti modalità:

- la struttura competente alla pubblicazione sul web è il Servizio Grafica ed Allestimenti editoriali, nella figura del Responsabile della gestione del sito web dell’IRPET;
- i dati sono raccolti dal responsabile di ciascuna struttura competente che, verificatane la correttezza, completezza ed integrità provvede a trasmettere i contenuti informativi alla suddetta struttura competente per la pubblicazione su web, utilizzando la posta elettronica e indicando l’obiettivo di trasparenza di riferimento così come indicato nel Piano stesso o comunque in modo che sia ad esso inequivocabilmente associabile;
- il responsabile della gestione del sito web dell’IRPET informa la struttura richiedente dell’avvenuta pubblicazione in modo che ne venga verificata la completezza e correttezza;
- tutte le fasi relative alla pubblicazione dei contenuti informativi sul portale web sono tracciate per consentire il monitoraggio delle attività.

5.

ACCESSO CIVICO

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della trasparenza. Il Responsabile della trasparenza di IRPET può essere contattato ai seguenti recapiti:

- Indirizzo e-mail: nicola.sciclone@irpet.it
- PEC: protocollo.irpet@postacert.toscana.it
- Telefono: 055 4591229

La richiesta di accesso civico può essere altresì presentata:

- tramite servizio postale ordinario

- tramite fax al n. 055 4591240
- direttamente presso l'ufficio protocollo dell'IRPET

Il Responsabile della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente responsabile della pubblicazione per materia e ne informa il richiedente.

Il Dirigente responsabile della pubblicazione, entro 20 giorni, pubblica nel sito web, sezione Amministrazione Trasparente, il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al Responsabile della trasparenza l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, ne dà comunicazione al Responsabile della trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Il Responsabile della trasparenza, una volta avuta comunicazione da parte del Dirigente responsabile della pubblicazione, comunica entro 30 giorni dalla richiesta, l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale, al richiedente.

Ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il Responsabile della trasparenza non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta l'avvenuta pubblicazione, il richiedente, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, può ricorrere al Soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni, nel sito web, sezione Amministrazione Trasparente, quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Ai sensi dell'art. 11bis della L.R. 40/2009, che individua i soggetti responsabili della correttezza e della celerità del procedimento e dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il potere sostitutivo è esercitato dal Direttore dell'Istituto, il quale può essere contattato presso i seguenti recapiti:

- Indirizzo e-mail: stefano.casini@irpet.it
- PEC: protocollo.irpet@postacert.toscana.it
- Telefono: 055 4591251

6.

PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

6.1 Obiettivi strategici

Il Programma triennale definisce quelle che sono le misure, i modi e le iniziative per garantire l'attuazione degli obblighi di pubblicazione e definisce inoltre le misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività della pubblicazione dei dati. All'interno sono specificati i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica per garantire un adeguato livello di trasparenza e la legalità nonché lo sviluppo della cultura dell'integrità.

La trasparenza così intesa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche nonché di lealtà nel servizio alla collettività.

La trasparenza garantisce le libertà individuali e collettive integrando il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 "Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione." A tal fine, il presente Programma costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

6.2 Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità e Piano Della Performance

L'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 33/2013 stabilisce che *“Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.”*.

A sua volta la delibera CIVIT 50/2013 prevede *“la necessità di un coordinamento e di una integrazione fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della Performance”*.

Il Piano della Performance, adottato in ottemperanza all'art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009, è lo strumento di avvio del ciclo della performance che tutte le amministrazioni pubbliche devono adottare. Il Piano è un documento programmatico triennale che individua indirizzi, obiettivi strategici e operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'istituto, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

La **Relazione sulla performance**, a consuntivo dell'anno, evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

Tra le aree e gli obiettivi “strategici” individuati nel Piano e nella Relazione della Performance, ed i “profili” di trasparenza e integrità descritti nel presente Programma triennale sulla Trasparenza e l'Integrità vi è dunque uno stretto rapporto di connessione e corrispondenza. Nello specifico, infatti:

1. gli obiettivi, gli indicatori e i *target* presenti nel Piano della Performance sono qui presi in esame come profili di trasparenza e integrità “prioritari” e quindi, per ognuno di essi, verranno valutati ed indicati nella sezione “Amministrazione trasparente” gli elementi che costituiscono utili indicatori di trasparenza;
2. la trasparenza delle informazioni relative alla performance è praticamente realizzata attraverso la pubblicazione del piano e delle relazioni sulla performance ivi compresa eventuale documentazione integrativa e/o di appendice.

Alla luce della trasversalità e pervasività delle iniziative necessarie a garantire un adeguato livello di trasparenza e a prevenire fenomeni di corruzione, il Direttore valuterà i dirigenti anche su come hanno realizzato le attività ordinarie legate agli aspetti della anticorruzione e della trasparenza. Ciò trova conferma nel fatto che i dirigenti, nell'ambito delle responsabilità dirigenziali, devono adempiere agli obblighi di legge previsti dalla normativa sulla trasparenza e anticorruzione; in altri termini nel valutare la parte dei comportamenti dirigenziali la prestazione da loro normalmente resa è necessariamente collegabile anche ai relativi obblighi a cui sono tenuti ad adempiere dentro un quadro di fisiologico mutamento o adeguamento normativo.

Del pari, l'attuazione delle azioni e misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza costituiscono elementi di valutazione della qualità della prestazione dei dipendenti assegnati agli uffici da parte dei rispettivi dirigenti responsabili.

6.3 Uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma

Come già esposto precedentemente, il “Responsabile della Trasparenza” per IRPET, individuato nel Dott. Nicola Sciclone, dirigente di Area di ricerca titolare di funzioni di coordinatore e vicarie del Direttore, è responsabile dell'individuazione dei contenuti del programma.

Il Responsabile è coadiuvato da tutti i dirigenti dell'IRPET in quanto responsabili di struttura operativa, come evidenziato nella ricostruzione dell'assetto organizzativo dell'IRPET. Inoltre, ai fini della redazione del presente programma il responsabile si avvale dell'attività istruttoria e di analisi normativa del personale del Servizio giuridico - amministrativo.

La legge, infatti, richiede alle amministrazioni di elaborare i Programmi per la trasparenza e l'integrità ed, ai singoli dipendenti interessati, di partecipare al processo di elaborazione e di attuazione del Programma, secondo quanto previsto nei rispettivi ordinamenti.

Si tratta, ovviamente, in primo luogo dei dirigenti ai quali siano state affidate specifiche

responsabilità, come il responsabile per la trasparenza, ma anche dei responsabili dei singoli uffici, ai quali spetta il compito di partecipare all'individuazione, all'elaborazione e alla pubblicazione delle informazioni sulle quali assicurare la trasparenza nonché all'attuazione delle iniziative di loro competenza previste nel Programma.

A tal fine, il responsabile della trasparenza presenta nel corso degli incontri con gli altri dirigenti in sede di Coordinamento, lo stato di avanzamento degli obiettivi assunti nel presente Programma ed i risultati sul monitoraggio da egli stesso compiuto.

6.4 Iter di approvazione del Programma

Secondo quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 ogni Amministrazione è tenuta ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed i suoi aggiornamenti annuali contestualmente alla redazione del Piano della performance e, comunque, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

Il testo del presente documento, redatto sotto il coordinamento e la supervisione del Dirigente responsabile per la Trasparenza, con il contributo di tutte le strutture coinvolte, viene, quindi, annualmente presentato per l'approvazione al Comitato di Indirizzo e Controllo dell'IRPET, secondo la prefissata calendarizzazione delle sedute ed in coerenza con i tempi previsti dalla normativa nazionale; la fase istruttoria dell'analisi del testo avviene a livello delle strutture. Spetta dunque al Comitato di Indirizzo e Controllo la deliberazione formale di adozione del Programma, insieme con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il testo del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza adottato è quindi pubblicato sul sito istituzionale di IRPET, nella sotto-sezione "Disposizioni generali - Programma per la trasparenza e l'integrità".

6.5 Portatori di interesse (c.d. *stakeholders*)

L'IRPET rende liberamente consultabile il presente programma, le precedenti edizioni e tutti i suoi successivi aggiornamenti agli *stakeholder* interessati.

In particolare, gli *stakeholders* dell'IRPET sono da individuare, secondo quanto emerge dalla stessa legge istitutiva, oltre che nella Giunta e nel Consiglio Regionale della Toscana, quali diretti interessati dell'attività di studio e ricerca dell'Istituto, anche nelle Università degli studi della Toscana, Unioncamere, confederazioni sindacali dei lavoratori, degli artigiani, degli agricoltori, dei commercianti, degli industriali, nonché delle cooperazioni maggiormente rappresentative a livello regionale. Infatti, proprio questi ultimi soggetti, ai sensi dell'art. 10 bis della L.59/96 istitutiva dell'IRPET (e s.m.i.) sono i soggetti della "Conferenza consultiva", indetta annualmente dal Direttore del Comitato di indirizzo e controllo dell'IRPET, prima dell'approvazione del programma annuale e pluriennale di attività dell'ente ed a cui partecipano altresì i membri del Comitato di indirizzo e controllo, il Direttore e il Presidente dell'IRPET ed i membri del Comitato scientifico. Tale Conferenza consultiva è chiamata ad esprimere il proprio parere sul programma annuale e pluriennale di attività dell'IRPET: in tal modo è assicurata una massima partecipazione dei soggetti interessati agli obiettivi programmatici dell'Istituto.

Oltre a ciò, in linea generale, tutti i soggetti interessati sulla specifica tematica "trasparenza e integrità" sono coinvolti secondo due differenti modalità di coinvolgimento:

- diretto: l'IRPET, attraverso la sezione "Amministrazione Trasparente" contenente tutti i dati, i link e le informazioni, sull'azione amministrativa si manifesta in modo del tutto trasparente agli *stakeholder*;
- partecipato: il Programma adottato sarà oggetto di consultazione pubblica tramite la pubblicazione in evidenza sul sito istituzionale mediante apposita segnalazione nella sezione Avvisi (oltre che nella sezione Amministrazione Trasparente); le osservazioni e le proposte dei cittadini perverranno all'indirizzo mail indicato sul sito web dell'IRPET (v. sopra punto 5) e costituiranno oggetto di valutazione per apportare modifiche ed aggiornamenti al Programma stesso. Questa modalità assicurerà e favorirà lo scambio di informazioni e lo spazio per un dialogo interattivo con le associazioni e le varie categorie interessate.

7.

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Nel corso dell'anno saranno pianificati ed organizzati incontri con il personale di IRPET e gli stakeholder per la condivisione e l'illustrazione del Piano della Performance e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Annualmente il Direttore svolge incontri con tutto il personale dell'IRPET.

La partecipazione attiva di tutti consentirà una condivisione dei principi che sono alla base della trasparenza e degli obiettivi di un'amministrazione aperta e attenta alle esigenze di tutti per prestare servizi adeguati ai destinatari degli stessi.

7.1 Giornate della Trasparenza

Le Giornate della Trasparenza, come previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dalle Linee Guida CIVIT (Delibera n. 105/2010), sono a tutti gli effetti considerate la sede opportuna per fornire informazioni sul Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, sul Piano e Relazione della Performance, nonché sul Piano anticorruzione a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti (gli *stakeholder*).

Considerato lo stretto collegamento tra la disciplina della trasparenza e quella della performance, costituiscono l'occasione per condividere *best practice*, esperienze e i risultati della valutazione del "clima" lavorativo, del livello dell'organizzazione del lavoro, oltre che del grado di condivisione del Sistema di valutazione.

Ai fini di cui sopra è prevista la realizzazione della Giornata della Trasparenza per il 2015 nella prima metà dell'anno. Il contenuto essenziale della giornata verterà sulla presentazione del piano della performance e della relazione sulla performance dell'anno precedente; nel corso della giornata saranno illustrati anche altri documenti, in primis il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

L'IRPET si impegna a riservare particolare attenzione sia all'attività preparatoria della Giornata, sia a quella di elaborazione dei contenuti emersi dal confronto con i soggetti invitati sia alla fase cruciale del dibattito durante la giornata stessa, per non svuotare di significato lo scopo principale di tale importante momento di confronto e partecipazione.

Tali occasioni di incontro e dialogo saranno sfruttate, anche nei prossimi anni, come momenti di approfondimento e focus su tematiche affini alla presente e legate alle esigenze e alle modalità di Comunicazione Istituzionale della P.A.

Ad esse si cercherà di conferire massima visibilità rivolta al pubblico (in generale) tramite informazioni pubblicate sul portale, comunicazioni via mail agli utenti ecc.

Al di là delle suddette giornate, saranno organizzate attività per il personale interno all'IRPET e seminari finalizzati a favorire la cultura della Trasparenza.

7.2 Attività di promozione, diffusione e formazione (del Programma triennale e dei dati)

La promozione, la diffusione e la formazione della cultura della trasparenza saranno realizzate in parallelo a quelle previste dal PTA.

Nel triennio di vigenza del presente piano IRPET si occuperà, oltre all'aggiornamento dei dati precedentemente pubblicati (dati sulle tipologie di spese, dati relativi al personale, dati sugli accessi ecc.), di analizzare le tipologie di dato che possono essere oggetto di pubblicazione oltre a quelle già inserite, e le possibili implementazioni delle informazioni pubblicate.

L'aggiornamento del piano, la sua progressiva implementazione, la formazione degli operatori, ecc. seguiranno lo sviluppo previsto per il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione. Si rimanda a quanto in esso programmato in considerazione del fatto che lo sviluppo delle azioni procederà in parallelo.

8.

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Il presente Programma triennale è stato predisposto secondo le fasi, le attività ed i soggetti competenti, così come indicati nella delibera CIVIT 2/2012 e nelle sopra citate Linee guida CIVIT di cui alla delibera 50/2013.

Il monitoraggio e l'audit sull'attuazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità sono svolti da soggetti interni all'amministrazione e dall'OIV.

8.1 Il Dirigente responsabile della Trasparenza effettua il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati previsti, sulla loro chiarezza, completezza e aggiornamento con cadenza mensile, in stretto rapporto con le strutture responsabili della fornitura e pubblicazione dei dati.

Egli provvederà ad effettuare un puntuale monitoraggio delle richieste di "Accesso civico" che perverranno nel corso del prossimo anno 2014 e delle quali verrà dato atto nel prossimo aggiornamento annuale.

Il responsabile della Trasparenza inoltre cura l'aggiornamento del Programma triennale, controlla la tempestività degli aggiornamenti, promuovendo il coinvolgimento delle strutture interne dell'amministrazione ed il loro coordinato operare per il perseguimento degli scopi del programma medesimo.

I risultati del monitoraggio sono quindi esposti e condivisi periodicamente (cadenza trimestrale) dal Dirigente responsabile della Trasparenza durante gli incontri di Coordinamento con gli altri dirigenti e con il Direttore dell'IRPET.

In sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l'integrità viene rilevato lo stato di attuazione delle azioni previste dal Programma e il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

Procedura di controllo e sanzioni

Il responsabile della trasparenza svolge un'attività di impulso e sollecitazione per il rispetto degli adempimenti, nonché di verifica dell'operato di tutte le strutture coinvolte nella fornitura e pubblicazione dei dati.

Tale controllo verrà attuato:

- nell'ambito dell'attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione con riferimento in specifico al rispetto dei tempi procedurali;
- attraverso appositi controlli a campione mensili, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito web dell'IRPET;
- attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 D.Lgs 3/2013).

Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:

- la qualità;
- l'integrità;
- il costante aggiornamento;
- la completezza;
- la tempestività;
- la semplicità di consultazione;
- la comprensibilità;
- l'omogeneità;
- la facile accessibilità;
- la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione;
- la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

Il responsabile della trasparenza, qualora nella sua attività periodica di verifica e vigilanza, riscontri ritardi o inadempimenti nella pubblicazione dei dati rispetto a quanto previsto nel Programma triennale per la trasparenza e integrità, dopo aver sollecitato in via formale il responsabile della struttura interessata, assegna un tempo massimo per adempiere. In caso di mancato rispetto del termine procede alla **segnalazione** nei confronti dell'Organismo indipendente di valutazione e del Direttore dell'IRPET.

Con riferimento inoltre ai casi più gravi di inadempimento collegati all'applicazione dell'istituto dell'accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/02013), il responsabile della trasparenza provvede a segnalare tali situazioni di inadempienza al Direttore dell'IRPET, per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, nonché all'OIV, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità, ai sensi dell'art.43 comma 5.

La segnalazione avviene a seguito di reiterate richieste di accesso civico relative a dati, documenti, informazioni di una medesima struttura organizzativa, la cui pubblicazione, obbligatoriamente prevista per legge, sia stata omessa. Nel caso in cui il dirigente della struttura interessata, previa specifica richiesta del responsabile della trasparenza, non provveda a fornire le informazioni richieste entro trenta giorni, verrà attivato il procedimento di segnalazione.

Si fa presente che in caso di violazione degli obblighi di trasparenza il D.Lgs. 33/2013 introduce importanti sanzioni: l'inadempimento può comportare responsabilità disciplinare, dirigenziale e amministrativa a carico sia del responsabile della trasparenza che dei dirigenti fornitori dei dati, nonché l'applicazione di sanzioni amministrative.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce inoltre elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

- 8.2 Il presente documento viene trasmesso all'**Organismo Indipendente di Valutazione**, nominato con DPGR 244/2011, ai fini dell'attestazione del corretto svolgimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

Il decreto legislativo 33/2013 attribuisce agli OIV importanti compiti in materia di verifica e controllo sul livello di trasparenza raggiunto dall'amministrazione di riferimento: una vera e propria funzione di internal auditing che culmina nella funzione di verifica sull'assolvimento degli adempimenti degli obblighi di trasparenza e di integrità. Il tutto in conformità al combinato disposto di cui all'art. 14, comma 4, lettera g del D.Lgs. 150/2009, e dell'articolo 44. D.Lgs. 33/2013. In particolare, l'OIV, sul tema Trasparenza:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e a CIVIT;
- c) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti da CIVIT;
- d) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.